REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1302 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ([1]), in particolare l'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 25 *quinquies* del regolamento (UE) n. 648/2012, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone alle controparti centrali («CCP») di paesi terzi il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento e commissioni annuali associate allo svolgimento delle funzioni dell'ESMA in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute. A norma dell'articolo 25 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, tali commissioni sono proporzionate al fatturato delle CCP interessate e coprono tutti i costi sostenuti dall'ESMA per il riconoscimento e per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi.

(2) Il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») dovrebbe essere imposto alle CCP di paesi terzi per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento delle domande di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, richiedere informazioni supplementari e redigere decisioni, nonché i costi relativi alla valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi («classificazione»). Per le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri e che sono riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), l'ESMA sostiene costi aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi sono sostenuti dall'ESMA per valutare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per valutare se, rispettando il quadro giuridico applicabile del paese terzo, la CCP può essere considerata conforme ai requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 («conformità comparabile»). I costi associati alle domande presentate dalle CCP di classe 2 saranno pertanto superiori a quelli associati alle domande presentate dalle CCP di paesi terzi che non sono ritenute di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri («CCP di classe 1»).

(3) A tutte le CCP di paesi terzi che presentano una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere imposto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base; alle CCP di classe 2 dovrebbe essere imposto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva per coprire i costi aggiuntivi sostenuti dall'ESMA nell'ambito della procedura di domanda. Il pagamento della commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere imposto anche alle CCP già riconosciute la prima volta in cui l'ESMA determina che debbano essere classificate come CCP di classe 2 a seguito del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, o dell'articolo 89, paragrafo 3 *quater*, del regolamento (UE) n. 648/2012.

([1]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.